



## Raccolta della giurisprudenza

ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

3 settembre 2020\*

«Liquidazione delle spese»

Nella causa C-265/17 P-DEP,

avente ad oggetto la domanda di liquidazione delle spese ripetibili ai sensi dell'articolo 145 del regolamento di procedura della Corte, proposta il 20 gennaio 2020,

**United Parcel Service Inc.**, con sede in Atlanta (Stati Uniti), rappresentata da A. Ryan, solicitor, e W. Knibbeler, advocaat,

ricorrente,

contro

**Commissione europea**, rappresentata da N. Khan, in qualità di agente,

convenuta,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da S. Rodin (relatore), presidente di sezione, D. Šváby e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

### Ordinanza

- 1 La presente causa verte sulla liquidazione delle spese sostenute dalla United Parcel Service Inc. (in prosieguo: l'«UPS») nell'ambito della causa C-265/17 P.
- 2 Con impugnazione proposta il 16 maggio 2017, la Commissione europea ha chiesto l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 7 marzo 2017, United Parcel Service/Commissione (T-194/13; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2017:144), mediante la

\* Lingua processuale: l'inglese.

quale tale giudice aveva annullato la decisione C(2013) 431 della Commissione, del 30 gennaio 2013, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'Accordo SEE (caso COMP/M.6570 – UPS/TNT Express) (in prosieguo: la «decisione controversa»).

- 3 Con sentenza del 16 gennaio 2019, Commissione/United Parcel Service (C-265/17 P, EU:C:2019:23), la Corte ha respinto tale impugnazione e ha condannato la Commissione alle spese.
- 4 Non essendo stato raggiunto un accordo fra l'UPS e la Commissione sull'importo delle spese ripetibili relative al procedimento di impugnazione, l'UPS, con atto depositato nella cancelleria il 20 gennaio 2020, in applicazione dell'articolo 145 del regolamento di procedura della Corte, ha proposto la domanda in esame.

### **Conclusioni delle parti**

- 5 L'UPS chiede alla Corte di stabilire l'importo delle spese ripetibili in EUR 866 629,89. Tale importo corrisponderebbe alle spese indispensabili sostenute per il procedimento di impugnazione, in particolare agli onorari degli avvocati e degli economisti e alle spese di viaggio.
- 6 La Commissione chiede il rigetto di tale domanda e la fissazione dell'importo delle spese ripetibili in EUR 45 500 per gli avvocati e in EUR 5 000 per gli economisti.

### **Argomenti delle parti**

- 7 A sostegno della sua domanda, l'UPS fa valere che le spese, le quali includono gli onorari degli avvocati e i loro esborsi nonché gli onorari degli economisti, sono state sostenute per il procedimento di impugnazione e hanno presentato carattere indispensabile. Essa sostiene, a tal riguardo, che l'importo totale delle spese e degli esborsi richiesti è ragionevole, alla luce dei dati della causa e tenuto conto della complessità dell'oggetto e della natura del procedimento di impugnazione.
- 8 In primo luogo, l'UPS ritiene che la controversia in oggetto abbia sollevato questioni giuridiche di una complessità non trascurabile, le quali hanno giustificato un numero di ore di lavoro significativo dei suoi avvocati. Essa fa valere, sotto un primo profilo, che la controversia era complessa per il suo oggetto e per la sua natura, poiché verteva su una decisione della Commissione nell'ambito del regolamento sul controllo delle concentrazioni; simili decisioni sono spesso complesse, come avrebbe peraltro riconosciuto l'avvocato generale nelle sue conclusioni nella presente causa. L'UPS ricorda che la sentenza impugnata verteva sulla legittimità di una decisione di tale natura, di 450 pagine, la quale si fondava in ampia misura su analisi economiche ed econometriche.
- 9 L'UPS indica, a tal riguardo, che alcuni dei motivi di impugnazione della Commissione l'hanno indotta, al fine di rispondervi, a procedere ad analisi approfondite di questioni economiche e giuridiche. Essa afferma che, con il terzo motivo della sua impugnazione, la Commissione ha fatto valere che il Tribunale non si era pronunciato, nella sentenza impugnata, sulla sua argomentazione secondo la quale l'UPS avrebbe potuto comprendere «intuitivamente» il modello di concentrazione dei prezzi utilizzato a partire dai modelli comunicati in occasione del procedimento amministrativo. Tali argomenti avrebbero spinto l'UPS a fare ricorso ad economisti indipendenti.
- 10 L'UPS espone parimenti che, con il quarto motivo della sua impugnazione, la Commissione ha fatto valere che un'analisi di concentrazione dei prezzi che fosse stata viziata a causa degli errori in essa contenuti non poteva portare all'annullamento integrale della decisione controversa. Tale linea

argomentativa avrebbe indotto i rappresentanti e i consulenti dell'UPS ad effettuare un'analisi approfondita della sentenza del 25 ottobre 2011, Solvay/Commissione (C-109/10 P, EU:C:2011:686), e della sua applicazione nel caso di specie da parte del Tribunale.

- 11 Sotto un secondo profilo, l'UPS sostiene che la controversia era importante nell'ottica del diritto dell'Unione, in quanto avrebbe messo in evidenza un principio procedurale fondamentale di applicazione generale che presenta rilevanza in relazione alla prassi quotidiana della Commissione nell'ambito del regolamento sulle concentrazioni. Dalla sentenza del 16 gennaio 2019, Commissione/United Parcel Service (C-265/17 P, EU:C:2019:23), nonché dalle conclusioni dell'avvocato generale Kokott in tale causa, emergerebbe chiaramente che quest'ultima verteva su un principio fondamentale sul quale la Commissione non disponeva di alcun potere discrezionale. Tale procedimento avrebbe inoltre richiesto, per la prima volta, un approfondimento da parte della Corte della sua comprensione dei modelli econometrici.
- 12 Sotto un terzo profilo, l'UPS fa valere che la controversia presentava difficoltà particolari che hanno aumentato l'entità del lavoro dei suoi rappresentanti e dei loro consulenti. Tale importanza e tale complessità sarebbero confermate dalla richiesta della Commissione, accolta dalla Corte, di un secondo scambio di memorie al fine di consentire alla Commissione di rispondere alla comparsa di risposta dell'UPS.
- 13 Pertanto, secondo l'UPS, la quantità totale di tempo dedicato e l'importo delle spese richieste, per una controversia che avrebbe rivestito per la stessa un interesse economico rilevante – poiché l'importo iniziale dell'operazione di concentrazione interessata era pari ad EUR 5,2 miliardi – sono ragionevoli alla luce della durata e della complessità particolare di questo specifico procedimento.
- 14 Inoltre, l'UPS ritiene che il carattere proporzionato delle spese sostenute nella specie debba essere valutato alla luce dell'ordinanza del Tribunale del 28 giugno 2004, Airtours/Commissione (T-342/99 DEP, EU:T:2004:192).
- 15 In secondo luogo, l'UPS sostiene che gli onorari di avvocato sono stati esposti in modo appropriato. Essa illustra che, al fine di stabilire il numero totale di ore di lavoro che possono risultare oggettivamente indispensabili, occorrerebbe tenere conto unicamente del livello di complessità della causa, indipendentemente dal numero di avvocati fra i quali le prestazioni effettuate hanno potuto essere ripartite. Essa fa valere, in tal senso, che dalla descrizione del lavoro effettuato risulta che la duplicazione del lavoro si è limitata al «minimo assoluto» ed era organizzata in funzione del livello di esperienza dei diversi consulenti. Inoltre, l'UPS indica che i suoi consulenti avevano previsto lo svolgimento di un'udienza dinanzi alla Corte e l'avevano preparata. Benché la Corte abbia alla fine ritenuto che un'udienza non fosse necessaria in tale causa, sarebbe nondimeno necessario tenere conto delle spese sostenute dall'UPS a tal fine.
- 16 In terzo luogo, l'UPS sostiene che l'intervento di economisti era giustificato dalla natura economica del procedimento, come nella causa sfociata nell'ordinanza del 28 giugno 2004, Airtours/Commissione (T-342/99 DEP, EU:T:2004:192). L'UPS espone di essersi rivolta agli stessi economisti dei quali si era avvalsa per la sua linea argomentativa in occasione del procedimento amministrativo e del procedimento giudiziario di primo grado. La loro partecipazione sarebbe stata provocata dalle affermazioni della Commissione, in una fase estremamente avanzata del procedimento. Inoltre, essa sarebbe del tutto giustificata alla luce dell'importanza, per il procedimento, del modello di concentrazione dei prezzi adottato. Infine, il numero totale di ore dedicate dagli economisti alla causa resterebbe relativamente limitato, alla luce delle asserzioni economiche ed econometriche complesse sottese alla linea argomentativa della Commissione nella fase dell'impugnazione.
- 17 La Commissione indica che l'importo delle spese richieste nella specie sarebbe l'importo più elevato mai chiesto nell'ambito di un'impugnazione. Essa sostiene che tale domanda non è suffragata in maniera sufficiente ed è manifestamente eccessiva.

- 18 Essa fa valere, in primo luogo, che né la previa corrispondenza delle parti né la domanda di liquidazione delle spese contengono prove degli importi effettivamente fatturati all'UPS o pagati dall'UPS.
- 19 Così, sebbene l'UPS affermi che sarebbero state necessarie 212,3 ore per la fase «finale» dell'impugnazione, tale società non indicherebbe tuttavia il lavoro effettuato durante tali ore, né in che senso esso starebbe stato «necessario», alla luce della ripartizione delle ore fra ciascun avvocato.
- 20 La Commissione espone che i giudici dell'Unione valutano l'importanza e il valore del lavoro effettuato alla luce delle informazioni precise fornite dal ricorrente, segnatamente delle fatture datate e firmate. Orbene, tali prove difetterebbero nella specie.
- 21 Lo stesso varrebbe in relazione agli onorari richiesti per i lavori degli economisti, il cui costo ammonterebbe a EUR 300 000 – il che, peraltro, non potrebbe essere qualificato come «spese limitate».
- 22 La Commissione sostiene, in secondo luogo, che le spese richieste sono manifestamente eccessive. Essa ritiene, sotto un primo profilo, che l'importo totale accordato in un'altra causa non possa essere semplicemente trasposto da una causa all'altra, contrariamente a quanto l'UPS tenterebbe di ottenere. Le motivazioni dell'ordinanza del 28 giugno 2004, *Airtours/Commissione* (T-342/99 DEP, EU:T:2004:192), non potrebbero essere trasposte al caso di specie, poiché il Tribunale si limiterebbe a fornire, in tale ordinanza, pochi dettagli sui lavori che esso ha considerato necessari per lo svolgimento del procedimento. Inoltre, tale causa riguardava un procedimento di primo grado, con tutte le questioni fattuali che ciò comporta, e non un procedimento di impugnazione come nella specie.
- 23 Sotto un secondo profilo, la Commissione ritiene che il ricorso a tredici avvocati per un periodo che andrebbe dal 7 marzo 2017 al 16 gennaio 2019 sia eccessivo. Il periodo di lavoro da prendere in considerazione sarebbe pari a sei mesi soltanto, e inizierebbe a decorrere dalla data della notifica dell'impugnazione all'UPS, concludendosi alla data del deposito della controreplica dell'UPS. Le tariffe orarie applicate dai due avvocati principali, ossia EUR 862 l'ora e fra EUR 695 e più di EUR 820 l'ora, sarebbero parimenti eccessive, alla luce degli onorari compresi fra EUR 360 e EUR 495 l'ora che la Corte sembra avere accettato in cause anteriori. L'UPS chiederebbe il rimborso di 878,4 ore di lavoro di avvocati con una tariffa oraria media di EUR 600, sebbene siano stati coinvolti numerosi avvocati junior e praticanti. La Commissione ritiene che dovrebbe essere accordata una tariffa media di EUR 350 l'ora. Il ricorso a tredici economisti, da cui essa ha desunto, sommando le voci menzionate dall'UPS nei suoi allegati, che essi avevano lavorato 363,5 ore ad una tariffa oraria media di EUR 824, sarebbe parimenti sproporzionato.
- 24 Le spese sostenute a titolo di esborsi, ossia circa EUR 36 000 di spese di trasporto e di ufficio richieste dall'UPS, non sarebbero debitamente giustificate. La Commissione sottolinea a tal riguardo che in Lussemburgo non si è svolta alcuna udienza.
- 25 Sotto un terzo profilo, la Commissione rileva che il numero totale di ore di lavoro di cui viene chiesto il rimborso non risulta nella domanda di liquidazione. La somma totale delle ore richieste per gli avvocati nell'allegato A della domanda, per tutte le fasi dell'impugnazione, sarebbe pari a 878,4 ore. Essa ritiene che tale somma totale, convertita in giorni lavorativi, corrisponda a 110 giorni di lavoro di avvocati, ossia a 22 settimane, sulla base di 5 giorni lavorativi a settimana, per un'impugnazione di 25 pagine e una replica di 10 pagine; ciò sarebbe sproporzionato ed esorbitante.
- 26 La Commissione espone che la lunghezza della decisione controversa non è rilevante nell'ambito di un'impugnazione avverso una sentenza del Tribunale emessa a seguito di un ricorso di annullamento proposto dall'UPS nei confronti di tale decisione, poiché gli avvocati dell'UPS, a causa della presentazione di tale ricorso, avevano acquisito una precisa conoscenza di detta decisione. Inoltre, la

Commissione afferma che era possibile utilizzare, nella fase dell'impugnazione, le analisi economiche presentate dinanzi al Tribunale e che, in ogni caso, dalla natura di un'impugnazione e dal regolamento di procedura risulta che in tale fase non avrebbe potuto essere ammessa nessuna nuova perizia.

27 La Commissione ritiene, di conseguenza, che le osservazioni presentate dagli avvocati nella fase dell'impugnazione abbiano richiesto unicamente 130 ore di lavoro, il che rappresenterebbe, applicando una tariffa oraria media di EUR 350, EUR 45 500 a tale titolo. Essa considera che gli onorari degli economisti si riferiscano alla produzione di prove che erano inammissibili, ma che, qualora la Corte dovesse dichiarare che la natura della causa giustificava il ricorso a tali consulenti, essa non dovrebbe accordare più di EUR 5 000 a tale titolo. Infine, qualora la Corte dovesse ritenere che l'UPS abbia sostenuto degli esborsi, potrebbero dare luogo a rimborso soltanto le spese d'ufficio entro un massimo di EUR 500.

### **Giudizio della Corte**

28 Ai sensi dell'articolo 144, lettera b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili «le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno, e il compenso dell'agente, consulente o avvocato».

29 Risulta pertanto dal testo di tale disposizione che il compenso di un avvocato fa parte delle spese indispensabili ai sensi della stessa. Ne discende parimenti che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, alle spese sostenute per la causa dinanzi alla Corte e, dall'altro, a quelle risultate indispensabili a tal fine (ordinanza del 5 dicembre 2018, TV2/Danmark/Viasat Broadcasting UK, C-657/15 P-DEP, non pubblicata, EU:C:2018:985, punto 13).

30 Inoltre, il giudice dell'Unione è autorizzato non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, bensì a determinare l'importo entro i cui limiti tali compensi possono essere ripetuti nei confronti della parte condannata alle spese (ordinanza del 5 dicembre 2018, TV2/Danmark/Viasat Broadcasting UK, C-657/15 P-DEP, non pubblicata, EU:C:2018:985, punto 14).

31 Poiché il diritto dell'Unione non contiene disposizioni di natura tariffaria, la Corte deve valutare liberamente i dati della causa, tenendo conto dell'oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto l'aspetto del diritto dell'Unione, nonché delle difficoltà della causa, dell'entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici che la lite ha presentato per le parti (ordinanza del 5 dicembre 2018, TV2/Danmark/Viasat Broadcasting UK, C-657/15 P-DEP, non pubblicata, EU:C:2018:985, punto 15).

32 È alla luce dell'insieme di tali elementi che occorre valutare l'importo delle spese ripetibili nella specie.

33 Per quanto riguarda, in primo luogo, l'oggetto e la natura della controversia, occorre rilevare che si trattava di un procedimento di impugnazione, il quale, per sua natura, è limitato alle questioni di diritto e non verte né sull'accertamento né sulla valutazione dei fatti della controversia (ordinanza del 15 ottobre 2015, Consiglio/Ningbo Yonghong Fasteners, C-601/12 P-DEP, non pubblicata, EU:C:2015:726, punto 19).

34 Tuttavia, per loro natura, le cause relative alle decisioni della Commissione nell'ambito del regolamento sul controllo delle concentrazioni sollevano problemi economici e giuridici complessi che vertono su operazioni i cui importi eccedono il contesto abituale delle controversie sottoposte alla Corte. Infatti, l'impugnazione verteva su un'operazione di concentrazione di importo iniziale pari a EUR 5,2 miliardi, il che dimostra gli interessi economici sostanziali della presente causa per l'UPS.

- 35 Per questo motivo, la partecipazione di economisti può, in linea di principio, essere considerata necessaria, e le relative spese possono essere ripetute ai sensi dell'articolo 144, lettera b), del regolamento di procedura, alla luce della natura economica e giuridica delle valutazioni effettuate dalla Commissione nell'ambito del controllo delle operazioni di concentrazione, in particolare quando venga in rilievo il modello econometrico applicato dalla Commissione per dichiarare l'incompatibilità con il mercato interno di detta concentrazione.
- 36 A tal riguardo, occorre rilevare che, a sostegno della sua impugnazione dinanzi alla Corte, la Commissione aveva dedotto quattro motivi. Poiché il terzo e il quarto motivo si basavano, segnatamente, sulla considerazione di modelli econometrici e di concentrazione dei prezzi, l'impugnazione sollevava dunque questioni complesse, di natura sia giuridica sia economica, le quali giustificavano il ricorso a economisti.
- 37 In conformità alla summenzionata giurisprudenza, le spese ripetibili sono limitate alle spese sostenute per la causa dinanzi alla Corte che siano risultate indispensabili a tal fine. Spetta al richiedente la liquidazione delle spese accertare che ciò valga per le spese delle quali chiede il rimborso, al fine di consentire al giudice dell'Unione di determinare l'importo a concorrenza del quale gli onorari pagati da tale richiedente agli avvocati e agli economisti ai quali esso ha fatto ricorso possono essere ripetuti nei confronti della parte che è stata condannata.
- 38 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'importanza della controversia sotto l'aspetto del diritto dell'Unione e le difficoltà della causa, occorre rilevare che l'impugnazione proposta dalla Commissione era diretta ad ottenere l'annullamento della sentenza impugnata, con la quale il Tribunale aveva accolto il motivo dell'UPS vertente sul fatto che la Commissione, avendo adottato la decisione controversa sulla base di un modello econometrico diverso da quello che era stato oggetto di un dibattito in contraddittorio durante il procedimento amministrativo, aveva violato i diritti della difesa, e aveva annullato tale decisione.
- 39 Occorre inoltre rilevare che detti motivi sollevavano questioni di diritto inedite, le quali non riguardavano una mera applicazione del diritto dell'Unione, come interpretato dalla Corte, il che ha peraltro giustificato l'assegnazione dell'impugnazione ad una sezione di cinque giudici, nonché il fatto che la Corte abbia deliberato previa conclusioni. Di conseguenza, non si può contestare che dette questioni esigevano un'analisi approfondita (v., in tal senso, ordinanza del 30 gennaio 2014, *Éditions Odile Jacob/Commissione e Lagardère*, C-553/10 P-DEP e C-554/10 P-DEP, EU:C:2014:56, punto 28).
- 40 La questione principale sollevata dall'impugnazione consisteva nel verificare se un'impresa potesse comprendere «intuitivamente» il modello di concentrazione dei prezzi utilizzato dalla Commissione a partire dai modelli comunicati in occasione del procedimento amministrativo, nell'ambito dell'esame del rispetto dei diritti della difesa delle imprese nel procedimento di controllo delle operazioni di concentrazione dinanzi alla Commissione.
- 41 Tale questione deve essere considerata nuova e importante, posto che l'avvocato generale ha sottolineato, nelle sue conclusioni, che la sentenza fungerà da orientamento, al di là del singolo caso concreto, per la futura prassi amministrativa della Commissione in complesse procedure di controllo delle operazioni di concentrazione, ma anche per quella delle autorità garanti della concorrenza e degli organi giurisdizionali nazionali, i quali spesso si attengono rigorosamente agli standard in vigore a livello dell'Unione.
- 42 Per quanto riguarda, in terzo luogo, l'entità del lavoro prestato, occorre ricordare che, all'atto della fissazione dell'importo delle spese ripetibili, è necessario tener conto del numero totale delle ore di lavoro che possono sembrare obiettivamente indispensabili ai fini del procedimento, indipendentemente dal numero di avvocati tra i quali il suddetto lavoro è stato ripartito (ordinanza del 3 settembre 2009, *Industrias Químicas del Vallés/Commissione*, C-326/05 P-DEP, non pubblicata, EU:C:2009:497, punto 48).

- 43 Nella specie, il procedimento di impugnazione non ha dato luogo allo svolgimento di un'udienza di discussione.
- 44 Ne discende che le spese sostenute successivamente alla chiusura della fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte non possono essere considerate obiettivamente indispensabili ai fini di tale procedimento e, pertanto, essere incluse nella presente domanda di liquidazione delle spese. Ciò vale, in particolare, con riferimento alle spese sostenute per la preparazione di un'eventuale udienza che non è stata reputata necessaria dalla Corte, per l'analisi delle conclusioni dell'avvocato generale o, ancora, per l'analisi della sentenza della Corte; le parti sono tenute a sopportare esse stesse le conseguenze finanziarie di una siffatta strategia contenziosa.
- 45 Nella specie, la presente domanda di liquidazione delle spese è caratterizzata dalla mancata presentazione, da parte degli studi legali o degli economisti coinvolti nel procedimento di impugnazione, di fatture dettagliate, datate e firmate, delle quali venga chiesto il pagamento all'UPS. Una siffatta mancanza di precisione e di prove deve essere presa in considerazione in sede di valutazione delle spese che risultano indispensabili per il procedimento e che possono essere ripetute presso la parte condannata alle spese. Infatti, per quanto riguarda l'entità del lavoro che il procedimento contenzioso può avere procurato agli agenti o ai consulenti intervenuti, occorre ricordare che la possibilità per il giudice dell'Unione di stabilire il valore del lavoro svolto da un avvocato dipende dalla precisione delle informazioni fornite (ordinanza del 26 settembre 2018, Viasat Broadcasting UK/TV2/Danmark, C-660/15 P DEP, non pubblicata, EU:C:2018:778, punto 33 e la giurisprudenza ivi citata).
- 46 In tali circostanze, l'UPS non illustra in modo chiaro e preciso, nella sua domanda di liquidazione delle spese, pari a EUR 866 629,89, il numero totale di ore di lavoro fatturate, nonché la tariffa oraria media delle stesse. Pertanto, la presente domanda di liquidazione non risulta sufficientemente trasparente e suffragata.
- 47 A tal riguardo, occorre rilevare in modo particolare che, mentre per le prestazioni di natura giuridica i documenti forniti dall'UPS consentono di individuare, per ciascun soggetto intervenuto, la tariffa oraria, nonché il tempo dedicato fatturato dal medesimo, così non è per le prestazioni di natura economica. In relazione a queste ultime, viene menzionato soltanto il tempo dedicato dai soggetti intervenuti, senza che sia possibile determinare la tariffa oraria praticata da ciascuno di essi, poiché l'UPS si limita ad indicare gli esborsi globali per un importo pari a circa EUR 300 000 a titolo delle perizie economiche alle quali essa ha fatto ricorso.
- 48 Con riferimento all'importo totale delle spese chieste dall'UPS, si deve constatare che la tariffa oraria media è stata fissata a EUR 600 per gli avvocati e a EUR 824 per gli economisti. Orbene, simili tariffe orarie medie superano ampiamente le somme abitualmente accettate dalla Corte in procedimenti di liquidazione delle spese.
- 49 Orbene, secondo giurisprudenza costante, in assenza, allo stato attuale del diritto dell'Unione, di una tabella dei compensi degli avvocati o degli economisti, è solo nel caso in cui la tariffa oraria media fatturata risulti manifestamente eccessiva che il giudice dell'Unione può discostarsene e fissare equitativamente l'importo degli onorari ripetibili degli avvocati e degli economisti (v., in tal senso, ordinanza del 4 luglio 2017, AESA/Heli-Flight, C-61/15 P-DEP, non pubblicata, EU:C:2017:530, punto 16).
- 50 Inoltre, dagli allegati alla presente domanda di liquidazione emerge come l'UPS faccia valere che, ai fini del procedimento di impugnazione di cui trattasi, sono state necessarie 878,4 ore di lavoro di avvocati e 363,5 ore di lavoro di economisti.

- 51 Orbene, si presume che gli avvocati che vantano una qualifica e un'esperienza elevate in materia di diritto della concorrenza e le cui prestazioni vengono fatturate alla tariffa oraria media di EUR 600 trattino le cause loro affidate, incluse quelle che presentano una certa complessità, con efficacia e celerità [v., in tal senso, ordinanze del 3 ottobre 2018, Orange/Commissione, C-486/15 P-DEP, non pubblicata, EU:C:2018:824, punto 37, e del 10 aprile 2019, Giant (China)/EBMA, C-61/16 P-DEP, non pubblicata, EU:C:2019:298, punto 31].
- 52 A tal riguardo, se è vero che, con i suoi motivi, la Commissione sollevava questioni di diritto inedite, gli avvocati principali incaricati dall'UPS avevano già potuto acquisire una conoscenza approfondita della causa in oggetto in occasione del procedimento dinanzi al Tribunale, circostanza che dovrebbe non solo avere agevolato il lavoro, ma anche ridotto il tempo necessario allo studio dell'impugnazione e alla redazione della comparsa di risposta e della controreplica [v., in tal senso, ordinanza del 10 aprile 2019, Giant (China)/EBMA, C-61/16 P-DEP, non pubblicata, EU:C:2019:298, punto 32].
- 53 Lo stesso vale per gli economisti, i quali avevano già acquisito una conoscenza approfondita del fascicolo in occasione del procedimento dinanzi al Tribunale, dal momento che i modelli econometrici complessi in questione costituivano già una parte essenziale delle discussioni.
- 54 Ne consegue che la somma di EUR 866 629,89 richiesta alla Commissione dall'UPS a titolo delle spese che la stessa ha sostenuto nell'ambito del procedimento di impugnazione non risulta, nel suo complesso, «indispensabile per la causa», ai sensi dell'articolo 144, lettera b), del regolamento di procedura.
- 55 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre, nella specie, fissare equitativamente l'importo degli onorari ripetibili di avvocati ed economisti nella somma complessiva di EUR 200 000.
- 56 Per quanto riguarda, infine, gli esborsi diversi dagli onorari degli avvocati e degli economisti, l'UPS chiede una somma pari ad EUR 35 912,19 a titolo di spese di viaggio, di copie e di comunicazione. Orbene, in assenza di un'udienza di discussione e della totalità dei documenti giustificativi richiesti per ciascuna di tali spese, detta somma non può costituire un importo ripetibile a titolo di tali esborsi (v., in tal senso, ordinanza del 16 maggio 2013, Deoleo/Aceites del Sur-Coosur, C-498/07 P-DEP, non pubblicata, EU:C:2013:302, punto 34).
- 57 Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, verrà fatta una giusta valutazione delle spese ripetibili da parte della UPS nei confronti della Commissione, relative alla causa C-265/17 P, fissandone l'importo totale in EUR 200 000.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) così provvede:

**L'importo totale delle spese che la Commissione europea deve rimborsare alla United Parcel Service Inc. per la causa C-265/17 P è fissato in EUR 200 000.**

Firme